

ne peut être astreint à payer au fisc neuchâtelois l'impôt sur la valeur de l'immeuble qu'il possédait au Locle que pour la période comprise entre le 1^{er} janvier et le 30 avril 1921.

IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS

FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL

10. Sentenza 6 maggio 1922 nella causa *Hôtel Europe* in Lugano contro Cantone Ticino.

La domanda dell'ufficio di esecuzione o dei fallimenti al registro fondiario di iscrivere il trapasso di fondo in seguito di aggiudicazione a pubblico incanto, cade sotto il disposto dell'art. 16 LEF ed è quindi esente da bollo.

A. — L'art. 34 del Regolamento ticinese 13 dicembre 1920 sulle tasse per le operazioni attinenti al Registro fondiario dispone: « ... Gli atti di trapasso per aggiudicazione a seguito di incanto o di esecuzione forzata (art. 229 CO) devono essere muniti di bollo proporzionale al loro valore. »

B. — Nel fallimento di certo Burkhardt in Lugano, lo stabile dell'*Hôtel Europe* in Calprino veniva aggiudicato alla Società cooperativa omonima. L'Ufficio dei fallimenti richiese il Registro fondiario di Lugano di iscrivere il trapasso della proprietà al nome della società acquirente. L'Ufficio richiesto procedette all'iscrizione esigendo:

- | | |
|--|--------------|
| a) per trapasso di proprietà | fchi. 4025.— |
| b) per cancellazione delle ipoteche | » 1057.25 |
| c) per diritto di bollo proporzionale al
valore dello stabile | » 670.— |

La società acquirente pagò, ma protestò contro tali esazioni riservandosi gli idonei mezzi di diritto.

C. — Infatti, con ricorso del 5 dicembre 1921, la società si aggravava presso il Dipartimento di Giustizia domandando di essere dispensata dal pagamento delle tasse precitate.

Respinta con decisione del 28 gennaio u. s., essa ricorre al Tribunale federale limitando tuttavia le sue conclusioni alla domanda di annullamento della tassa di fchi. 670 per bollo proporzionale al valore dello stabile aggiudicato e allegando: Questa tassa è inapplicabile di fronte al disposto dell'art. 16 LEF, il quale statuisce che tutti gli atti della procedura di esecuzione e dei fallimenti sono esenti dal bollo. Il che significa che tali atti non possono essere colpiti da tasse di bollo neanche per disposizioni di leggi cantonali. L'art. 34 del regolamento cantonale (vedi sopra lett. A), che assoggetta al diritto di bollo proporzionale gli atti per aggiudicazione in seguito ad incanto, vale a dire i certificati dell'Ufficio dei fallimenti constatanti il trapasso colla richiesta all'Ufficio del registro fondiario di iscriverlo, non è quindi applicabile. La sua applicazione costituisce una violazione della legge federale e « quindi » dell'art. 4 CF che garantisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

D. — Con risposta del 22 aprile u. s. il Dipartimento di Giustizia conchiude domandando il rigetto del ricorso. Delle argomentazioni del Dipartimento di giustizia si dirà, per quan'ò occorra, nei seguenti considerandi.

Considerando in diritto:

1° — Si è a torto che la ricorrente fa capo all'art. 4 CF adducendo che, poichè, a suo modo di vedere, l'applicazione dell'art. 34 del Regolamento precitato sarebbe inammissibile di fronte all'art. 16 LEF, l'Autorità cantonale avrebbe commesso violazione di quel disposto costituzionale. Il ragionamento non regge. La

questione della inconciliabilità del diritto cantonale con diritto federale o il conflitto di leggi federali con disposti di diritto cantonale non si risolve in base all'art. 4 CF. Esso cade nel disposto dell'art. 2 disp. trans. CF, che proclama il principio della forza derogatoria del diritto federale di fronte a quello cantonale. Si è dunque sotto questo aspetto che la vertenza deve essere esaminata, dovendosi del resto avvertire che se la ricorrente non enunzia esplicitamente l'art. 2 disp. trans. precitato, lo invoca nondimeno implicitamente lagnandosi dell'applicazione di una legge (art. 34 decreto cantonale 13 dicembre 1920) inconciliabile con un disposto di diritto federale (art. 16 LEF).

2° — Nel merito, il nodo della questione sta nel sapere se il certificato di aggiudicazione da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione o dei fallimenti in seguito alla vendita di uno stabile a pubblica asta sia o meno un atto della procedura d'esecuzione o di fallimento a mente dell'art. 16 LEF. La questione può essere discussa, ma motivi prevalenti stanno per l'affermativa. Il certificato è senza dubbio atto ufficiale; esso *deve* essere rilasciato dagli Uffici per l'iscrizione del trapasso dei fondi aggiudicati, indipendentemente da ogni istanza di parte. Il Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi prevede questo certificato colla relativa istanza d'iscrizione (art. 66) e contiene per la redazione di tale atto un formulario speciale (form. N° 15 p. 117 dell'appendice alla raccolta delle prescrizioni federali in tema di esecuzioni e fallimenti). Prima che non sia in possesso del certificato di aggiudicazione colla relativa istanza di iscrizione, l'Ufficio del registro non può procedere alla menzione della mutazione nei libri fondiari. Questo provvedimento dell'Ufficio riveste dunque tutti i caratteri di un atto ufficiale ed è poi inutile contestare che questo atto non sia atto degli Uffici di esecuzione, dai quali esso procede. In altri termini: l'atto in questione è bensì l'ultimo provvedimento da compirsi dall'Ufficio

prima dell'iscrizione del trapasso, ma esso fa non meno parte del procedimento di esecuzione (o di fallimento secondo i casi) e cade quindi sotto il divieto dell'art. 16 LEF.

Indarno la parte resistente obietta che, in realtà, non si tratta di percepire una tassa di bollo su tale certificato di aggiudicazione, ma di un supplemento della tassa sulle mutazioni (tassa di trapasso immobiliare), intorno alla quale il diritto cantonale è affatto indipendente e sovrano. La « ratio » dell'art. 34 precitato, ossia il motivo che l'ha dettato, è stato evidentemente quello di aumentare gli introiti statali in occasione delle mutazioni immobiliari. Ma se tale è lo scopo della legge, il testo del disposto parla esplicitamente di bollo « sugli atti di trapasso per aggiudicazione in seguito ad incanto » e questi atti di trapasso non sono, nè ponno essere altra cosa dei certificati da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione (o dei fallimenti). Questa tesi è confortata anche dalla origine del disposto. Come la parte resistente stessa allega, prima dell'entrata in vigore del nuovo CO, l'aggiudicazione a pubblico incanto non era valida nel Ticino se non veniva ridotta a pubblico istromento. E questo istromento era soggetto al bollo proporzionale. Ma poscia che, adottato il nuovo CO (art. 229), l'istromento notarile divenne superfluo, lo Stato credette bene, per non subire perdite fiscali, di colpire, in sua vece, il certificato da rilasciarsi dagli Uffici. Il diritto di bollo in questione non è quindi un supplemento del diritto di mutazione e se anche è destinato ad aumentare gli incassi fiscali in occasione dei trapassi immobiliari, va nondimeno considerato come una tassa di bollo da apporsi ad un atto ufficiale e precisamente ad un atto previsto dalla LEF. Del resto non è esatto il dire che nell'antica tariffa del 1914 esistesse una differenza per la tassa del trapasso di proprietà tra la vendita volontaria e quella in seguito ad aggiudicazione. A prescindere dalle vendite di piccolo conto (inferiori

al fchi. 4000) la tassa era la stessa (art. 19 regolamento del 1914). E questa disposizione fu mantenuta anche nella tariffa del 1920 (art. 19), mentre in quest'ultima il disposto concernente il bollo da apporsi agli atti esecutivi di trapasso è nuovo. Il che sta ancora a dimostrare che questa tassa non è una tassa di trapasso, ma una vera e propria imposizione di un atto degli Uffici di esecuzione o dei fallimenti.

Il Dipartimento di Giustizia obietta inoltre che una decisione contraria al suo modo di vedere creerebbe disparità di trattamento tra i trapassi in seguito a vendita volontaria (come tali soggetti al bollo proporzionale) e quelli che avvengono nelle esecuzioni forzate che, secondo la tesi della ricorrente, ne sarebbero esenti. L'argomento, esatto in fatto, è inconcludente in diritto. Il disposto dell'art. 16 LEF è disposto d'eccezione, creato a favore della procedura esecutiva onde sottrarla alle tasse diverse ed agli aggravii cui parecchi Cantoni assoggettano gli atti procedurali. La disposizione stessa crea dunque una eccezione, con la sua applicazione. E ciò nulla può mutare alla soluzione del caso in esame, anche perchè, al postutto, questa Corte non è chiamata a decidere della costituzionalità di leggi *federali*.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è ammesso.

V. GEWALTENTRENNUNG SÉPARATION DES POUVOIRS

11. Urteil vom 2. Juni 1922

i. S. Dr. med. Vogelsanger und Genossen
gegen den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen.

Gebührenbestimmungen der Verordnung des schaffhause-
rischen Regierungsrates vom 18. Januar 1922 zum Kon-
kordat betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen. Legi-
timation von Automobilbesitzern zu ihrer Anfechtung.
Anfechtung wegen Verletzung des Grundsatzes der Gewalten-
trennung (Eingriffes in die Kompetenzen des Grossen Rates
und in das Gesetzgebungsrecht des Volkes). Kantonale
Genehmigung des Konkordates; Erfordernisse der Ge-
nehmigungserklärung. Auferlegung von Steuern auch nach
schaffhauserischem Rechte nur durch Gesetz möglich,
auch wenn ein Konkordat sie vorsieht. Prüfung, ob hier die
Abgabenansätze für Motorfahrzeuge Gebühren oder Steuern
seien und inwiefern von den Besitzern solcher Fahrzeuge
für die Inanspruchnahme der Strassen Gebühren verlangt
werden können. Kumulation von Steuer und Gebühr.

A. — Am 21. Mai 1912 beschloss der Grosse Rat des
Kantons Schaffhausen den Beitritt zu dem (revidierten)
eidg. Konkordat über eine einheitliche Verordnung
betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahr-
rädern, (das dann am 7. April 1914 vom Bundesrate
genehmigt wurde). Nach dem Art. 20 des Konkordates
kann für Motorwagen und Motorfahräder « der die
Verkehrsbewilligung ausstellende Kanton alljährlich eine
Steuer beziehen » und hat « er überdies das Recht,
behufs Deckung der gehaltenen Kosten für die Prüfung
der Führer und Wagen, für Schilder, für Ausstellung
der Bewilligungen und für sonstige Leistungen Gebühren
zu erheben ». « Die Höhe der Steuern und Gebühren »,
fügt der Schlussabsatz bei, « wird von den Kantonen auf